

DIVAGAZIONI SULLA NOZIONE DI ACCADEMIA (*)

di Sergio Seminara

Abstract. Prendendo spunto dall'etimo della parola "accademia" e dall'accezione di essa solitamente accolta in giurisprudenza, si riflette sulla situazione odierna della scienza giuridica e sulla funzione del docente universitario.

SOMMARIO: 1. Sull'etimologia e il significato della parola "accademico". – 2. Il termine "accademico" nel lessico universitario e nella giurisprudenza penale italiana. – 3. Una breve digressione sul rapporto tra giurisprudenza e dottrina nella legislazione italiana. – 4. Le ragioni dell'accezione negativa del termine "accademico": la cultura inconsistente; – 5. (segue) la natura esclusivamente teorica dell'argomentazione: rispetto allo studioso; – 6. (segue) e rispetto al metodo. – 7. La funzione dello studioso di diritto penale nella società contemporanea; – 8. (segue) e la funzione dell'Università. – 9. La funzione come missione. – 10. Una *laudatio* di Silvia Tellenbach.

1. Sull'etimologia e il significato della parola "accademico".

Academo (Ἀκάδημος), oppure Ecademo o Echedemo (Ἐκάδημος), fu un eroe o un semidio greco, che rivelò ai fratelli Dioscuri, Castore e Polluce, il luogo ove era tenuta nascosta la loro sorella Elena, rapita da Teseo; secondo un'altra e più suggestiva versione, egli svolse invece un ruolo maggiormente significativo per la liberazione di Elena, procedendo al suo riconoscimento malgrado le false sembianze che ne celavano l'identità.

Alla sua morte, Academo venne seppellito in una zona situata nella periferia di Atene e circondata da un bosco sacro, che da lui prese il nome. Quando in quella località Platone – secondo la tradizione, nel 387 a.C. – fondò la sua scuola filosofica, essa prese appunto il nome di Accademia (Ἀκαδημία o Ἀκαδημία)¹. Tale derivazione potrebbe dunque avere origini meramente topografiche, ma – al di là della mancanza di informazioni in merito al culto accademico – potrebbe trovare un'ulteriore

(*) Il presente contributo, destinato agli scritti in onore di Silvia Tellenbach, è stato pubblicato come *Überlegungen und freie Gedanken zum Begriff "Akademie"*, in *Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan*, a cura di F. Yenisey, İ. Özgenç, A. Sözüer, A. Nuhoğlu, F. Turhan, Ankara, 2018, pp. 1443-1456.

¹ Per tutti P. GRIMAL, voce "Academo", in *Dictionnaire de la mythologie grecque et romain*, trad. it. *Enciclopedia dei miti*, a cura di C. Cordié, Milano, Garzanti, 1990, p. 1. Vd. anche G. DEVOTO, voce "Accademia", in *Dizionario etimologico*, Lemonnier, Firenze, 1968, p. 3.

giustificazione proprio nella seconda versione della storia prima riferita, in base alla quale il nome dell'eroe diventa un simbolo che richiama "all'idea di verità svelata, sotto le forme non (più) risolutive della bellezza, da colui che si fa carico di additarla a quanti, simili a lui, sono impegnati in analoga ricerca"².

Sta di fatto comunque che il termine "Accademia" passò a designare la scuola di Platone e si mantenne anche in seguito al suo trasferimento in Atene, ove – pur con profondi mutamenti di indirizzo, tali che oggi si distingue tra un'Accademia antica, una media e una nuova, e poi ancora una quarta e una quinta – fu attiva fino all'editto di Giustiniano del 529, che ne decretò la chiusura.

Attualmente, come accademia si intendono gli istituti di insegnamento superiore – primi fra tutti, almeno nell'Europa continentale³, le Università – nonché le associazioni di studiosi governate da statuti e mirate alla promozione di specifici settori scientifici e, almeno in Italia, le scuole superiori delle Forze armate, preposte alla formazione degli allievi ufficiali e i cui titoli sono equiparati a quelli universitari. Al tempo stesso, tuttavia, il termine "accademico" viene utilizzato al fine di esprimere – così si esprime il Dizionario Treccani – "virtuosismo, mostra di abilità inconcludente o quasi, esercitazione scolastica o retorica, che si risolve in discorsi vuoti, astratti, inutili; (...) ostentare eloquenza ed erudizioni pompose, che non portano a risultati positivi".

2. Il termine "accademico" nel lessico universitario e nella giurisprudenza penale italiana.

Nel lessico universitario italiano, il termine "accademico" ricorre con particolare frequenza come attributo qualificativo. Tutte le Università pubbliche sono governate, oltre che da un Consiglio di amministrazione, da un Senato *accademico*, composto dal Rettore e da rappresentanti dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo; il calendario dei corsi di insegnamento è modulato in funzione dell'anno *accademico*; almeno fino a qualche anno fa (quando i corsi avevano durata semestrale e non, come avviene attualmente, trimestrale), le lezioni di un'ora duravano 45 minuti in conseguenza del c.d. quarto d'ora *accademico* e così via. In sostanza, "accademico" è sinonimo di "universitario", nel senso di appartenenza – in senso caratterizzante – al mondo dell'Università.

Non così il termine in esame è utilizzato fuori dell'università. Guardando al contiguo mondo della giurisprudenza e limitandoci al settore penale, attraverso un qualsiasi motore specialistico di ricerca è possibile individuare nelle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione numerose occasioni di impiego dell'attributo "accademico": tralasciando i pochi casi in cui esso è realmente utilizzato in riferimento a docenti universitari in quanto parti processuali, tale aggettivo sta però a designare le

² G.F. LAMI, *Socrate, Platone, Aristotele. Una filosofia della Polis, da Politeia a Politika*, Soveria Mannelli, ed. Rubbettino, 2005, p. 23 nota 4.

³ Nei paesi anglosassoni il termine viene utilizzato anche per istituti di insegnamento secondario.

argomentazioni astratte e inutili rispetto al tema della decisione, cioè prive di qualsiasi rilevanza.

Si afferma così che “la problematica sollevata dai ricorrenti si riduce alla proposizione di una discussione puramente *accademica*” (Cass., sez. II, 21 luglio 2015, n. 31914); che “gli elementi costitutivi del reato elencati sub a, b, c, e, sono pacifici e indiscussi, sicché sarebbe del tutto ultroneo indulgiare, in modo *accademico*, su di essi” (Cass., sez. II, 19 dicembre 2013, n. 51433); che l’approfondimento sollecitato dall’imputato “può apparire ai fini penalistici esercizio poco più che *accademico*” (Cass., sez. V, 2 novembre 2012, n. 42519); che “il ricorso del Procuratore generale è poco più che *accademico*” (Cass., sez. II, 28 settembre 2010, n. 35004); che il motivo di ricorso presentato dall’imputato “risulta anch’esso paradossale, prima che *accademico*” (Cass., sez. V, 8 aprile 2010, n. 13198); che la censura avverso la sentenza del giudice di merito, essendo priva di implicazioni concrete nella prova dei singoli fatti, è “meramente *accademica*” (Cass., sez. V, 20 luglio 2009, n. 30080) ovvero, per la sua mancanza di riscontro nella decisione impugnata, “puramente *accademica*” (Cass., sez. II, 1 settembre 2009, n. 33581); che, per la sua irrilevanza ai fini difensivi, “ogni dissertazione in proposito si risolve in una mera esercitazione *accademica*” (Cass., sez. III, 16 aprile 2009, n. 15927); che, per la sua manifesta infondatezza, la questione sollevata dall’imputato è “meramente *accademica*” (Cass., sez. V, 20 marzo 2006, n. 9589) ovvero “meramente *accademica* e sostanzialmente irrilevante” (Cass., sez. VI, 6 marzo 1998, n. 2894).

Nonostante le sue nobili ascendenze platoniche e la sua attuale proiezione verso il mondo universitario, nell’esperienza giurisprudenziale il termine “accademico” equivale dunque a inutile o privo di rilevanza.

3. Una breve digressione sul rapporto tra giurisprudenza e dottrina nella legislazione italiana.

L’art. 118, comma 3, delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel disciplinare la motivazione della sentenza, afferma: “In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici”.

Questa prescrizione, che ribadisce il contenuto del previgente art. 265, comma 2, del Regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile (r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641), vanta una lunga tradizione che, passando attraverso l’illuminismo, risale già al diritto romano e, più precisamente, a una costituzione del 426 d.C. che limitava l’uso in giudizio degli scritti dei giuristi, stabilendo criteri per le loro citazioni⁴. La differenza, ovviamente, sta nelle ragioni fondanti la disciplina: se nel diritto romano soprattutto post-giustiniano le opere dei giureconsulti assurgevano al rango di fonti del diritto e quindi si mirava a regolarne l’utilizzo, in periodo

⁴ Ampiamente M. DE BERNARDI, *La «legge delle citazioni» del 426 d.c. e l’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del vigente codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. rom.*, 2013, p. 1 ss.; in riferimento al periodo illuministico si rinvia alle informazioni offerte da A. LANDI, *La grande storia in una piccola terra. Profili giuridici della restaurazione nel ducato di Massa e Carrara*, in *Quad. fior.*, 2006 (XXXV), p. 143 ss., 184 ss.

illuministico si voleva affermare la superiorità della legge negando spazio e dignità all'attività interpretativa; in tempi più recenti, comunque ideologicamente impregnati da una gerarchia delle fonti che vede al primo posto la legge e non riconosce nessuna valenza alla dottrina, si è invece ritenuto di evitare al giudice l'onere di esporre le varie tesi favorevoli e contrarie rispetto alla soluzione adottata.

Nella prospettiva in esame – ove, sotto altro profilo, è possibile rinvenire l'evoluzione storica del concetto di giurisprudenza – può dunque rinvenirsi un'ulteriore ragione per cui il termine “accademia”, con tutti i suoi derivati, non è entrato nel lessico giurisprudenziale in riferimento all'Università, così lasciando il massimo spazio all'altra sua negativa accezione.

4. Le ragioni dell'accezione negativa del termine “accademico”: la cultura inconsistente;

Tornando all'oggetto della nostra riflessione, nella giurisprudenza ricorre dunque diffusamente l'impiego dell'attributo “accademico” come inutile o irrilevante.

Per spiegare questa accezione, forse si potrebbe accusare un tipo di cultura inconcludente, non perché priva di applicazioni pratiche ma proprio perché fumosa e destinata a perdersi in elucubrazioni inconsistenti. Nella letteratura italiana, un esempio celebre – sebbene riferito a un erudito non accademico – è offerto dalla figura di don Ferrante, che nel romanzo *I promessi sposi*, di Alessandro Manzoni, muore di peste nonostante fosse fermamente convinto dell'inesistenza di tale malattia: “*In rerum natura non ci son che due generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può esser né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera*”. Ad avviso di don Ferrante il male dipendeva solo dalla congiunzione di Saturno con Giove e dunque erravano i medici nel consigliare l'adozione di cautele contro il contagio: “Come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedir l'effetto virtuale de' corpi celesti! E tanto affannarsi a bruciare de' cenci! Povera gente! brucerete Giove? brucerete Saturno?”. La conclusione era dunque inevitabile: “*His fretus*, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste; gli s'attacò; andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle. E quella sua famosa libreria? È forse ancora dispersa su per i muriccioli” (cap. XXXVII).

Se però il Manzoni aveva qualche ragione per prendere in giro la cultura seicentesca, intrisa di astrologia, di magia e di altre “scienze” esoteriche, già alla luce dell'evoluzione del sapere scientifico è da escludere che questo atteggiamento critico possa ancora stare alla base dell'accezione negativa dell'attributo “accademico”.

5. (segue) la natura esclusivamente teorica dell'argomentazione: rispetto allo studioso;

Si potrebbe pensare che come accademica sia indicata l'argomentazione esclusivamente teorica, priva di rilievo ai fini della soluzione del problema, necessariamente pratico, sottoposto al giudice.

Una siffatta giustificazione appare plausibile: quante volte si è detto che nelle aule universitarie vengono somministrate dai docenti solo nozioni teoriche, lontane dalla vita reale? Tale spiegazione va però approfondita.

Senza necessità di ricorrere al famoso detto – variamente attribuito – “la pratica senza la teoria è cieca, come cieca è la teoria senza pratica”, la scienza giuridica nasce dalla vita reale allo scopo di disciplinarla. Nell'ambito penalistico, l'intera teoria generale del reato nasce e si sviluppa all'insegna del *Tatbestand*, che è quel frammento di realtà definito dalla norma e dunque integralmente attinto dal mondo esterno: un divario fra teoria e pratica appare dunque escluso.

Se quanto osservato vale per il fondamento della scienza giuridica in generale e di quella penalistica in particolare, si potrebbe tuttavia obiettare che la qualifica di “accademica” – nel senso negativo – può ancora conservare fondamento sotto due diversi profili.

Il primo è di tipo personale, in quanto la teoria e la prassi richiedono un termine di congiunzione che si manifesta nel momento del giudizio, teso a stabilire se il caso specifico rientra o no nella regola: «dato che alla facoltà del giudizio non possono sempre essere date ulteriori regole secondo le quali si debba giudicare (poiché ciò andrebbe all'infinito), possono darsi teorici che nella loro vita non riescono mai a diventare pratici, poiché sono scarsi quanto a facoltà di giudicare: ad esempio medici o giureconsulti che hanno compiuto bene i loro studi, ma che quando si trovano a dare un parere non sanno come comportarsi»⁵. Sotto questo profilo, dunque, viene in rilievo il personaggio “accademico” come uno studioso immerso nei libri e nella “sua” scienza, ma avulso dalla realtà.

Che invero, nel mondo giuridico, esistano tipologie di studiosi propugnatori di *irreali* visioni della realtà è innegabile. Non di rado capita di leggere scritti impregnati di teorie che pretendono di spiegare sé stesse, sul presupposto indimostrato della loro esattezza o che, viceversa, assumono dalla realtà presupposti indimostrati con la pretesa di fondare su essi le proprie teorie. Non può dirsi però che questo sia il tratto più diffuso della scienza giuridica e sarebbe profondamente ingiusto pensare che essa possa essere così caratterizzata.

Sia consentita qui una nuova e breve digressione in riferimento all'affermazione che precede.

Se fosse vero che il pericolo per la scienza giuridica è rappresentato da un suo “accademismo” dovuto al distacco dalla realtà, ne deriverebbe in via consequenziale

⁵ I. KANT, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*, trad. it. Kant. *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 123.

l'auspicio che tutti i docenti di materie giuridiche svolgano attività professionale, appunto al fine di "immergersi" nella realtà e da essa trarre linfa vitale per i propri studi.

Non ci sentiamo però in grado di condividere tale auspicio. L'attività professionale è *altra cosa* rispetto allo studio condotto *frigido pacatoque animo*, con il solo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze senza asservire tesi precostituite, in quanto rispondenti agli interessi del cliente. Al vantaggio offerto dall'esercizio della professione, costituito dal contatto con la realtà, fa riscontro una serie di rilevanti costi e il bilancio complessivo presenta un saldo negativo: a tacer d'altro, il maggior tempo e l'assoluta libertà di opinione di cui dispone il docente a tempo pieno costituiscono beni irrinunciabili dell'attività scientifica. Con questo non si vuole negare che esistono ottimi docenti che pure svolgono attività professionale e pessimi docenti che, non esercitando tale attività, non si danno cura di conoscere la realtà sulla quale costruiscono le proprie teorie.

6. (segue) e rispetto al metodo.

Come si osservava, v'è un ulteriore profilo nel quale può trovare fondamento la qualifica di "accademico" in senso negativo: esso concerne un modo di fare scienza senza preoccupazioni per le implicazioni e le ricadute pratiche delle tesi sostenute. A differenza del profilo precedentemente esaminato, che riguarda la personalità del docente, qui invece si vuole parlare del metodo scientifico.

In particolare riferimento al diritto penale, la questione appare già da tempo particolarmente delicata e complessa, a causa della sempre più netta divaricazione fra le tendenze di un legislatore attento soprattutto a una politica criminale governata dal tema della sicurezza e dominata da vene di populismo e una dottrina ancorata invece ai "grandi" principi del diritto penale come la determinatezza delle fattispecie, la sussidiarietà, la materialità dell'illecito e la rilevanza del bene giuridico tutelato.

Proprio su questa linea in Italia si è andata approfondendo la distanza tra una scienza giuridica intesa a difendere ad oltranza i principi garantistici e una giurisprudenza comunque vincolata dalle decisioni del legislatore. Sebbene in questa sede non sia possibile approfondire un argomento così complesso, può comunque rilevarsi come il contrasto ora segnalato abbia avuto come conseguenza un isolamento della dottrina, alle cui critiche è sordo il legislatore che tiene invece in maggiore conto la categoria dei giudici, spesso divenuti diretti interlocutori attraverso le opinioni manifestate dal loro organo di autogoverno e dalla loro associazione.

Verosimilmente è qui che l'attributo "accademico" manifesta il suo più intimo contenuto qualificativo di un'argomentazione fine a sé stessa, inutile nella misura in cui non apporta un contributo alla soluzione del problema.

7. La funzione dello studioso di diritto penale nella società contemporanea.

A questo punto la riflessione dovrebbe spostarsi sulla funzione dello studioso di diritto penale nella società odierna, come tutore dei “sacri” principi tramandatici dall’Illuminismo e al tempo stesso interprete di norme che da quei principi si allontanano o che addirittura rinnegano.

Un chiaro esempio di questa situazione è rappresentato dalla recente legislazione antiterrorismo, in ampia parte predisposta per la repressione di atti caratterizzati solo dalla finalità di terrorismo. Alla luce delle odierne categorie dogmatiche, si tratta di un *Täterstrafrecht* che va oltre le stesse teorizzazioni che ne vennero compiute sotto la Germania nazionalsocialista, poiché la qualità di autore, desunta da condotte assolutamente lontane dalla lesione di beni giuridici, viene basata solo su indizi e su elementi sintomatici. Indizi ed elementi sintomatici – si noti – che nella valutazione legislativa divengono fondamenti esclusivi della sanzione penale: l’accusato è chiamato a rispondere di una presunzione di volontà pericolosa e in sede processuale non può trovare applicazione il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Come nel *Täterstrafrecht*, inoltre, la pena da infliggere al “reo” è proporzionata non al fatto ma all’obiettivo di eliminare la persona pericolosa, la cui colpevolezza risiede non nella condotta posta in essere ma nella sua presunta soggettiva pericolosità: come in un terribile e macabro gioco di specchi, non poche fattispecie antiterrorismo rinvencono dunque il loro fondamento in condotte ritenute dimostrative di un’adesione alla lotta religiosa armata, che rendono la persona meritevole della sanzione penale non per quel che ha fatto, ma per quanto potrebbe fare sulla base della medesima presunzione che sorregge la formulazione della fattispecie.

Posto dinanzi a siffatte incriminazioni, il penalista non può ignorare che l’anticipazione del fronte della punibilità rappresenta da sempre una delle frontiere più rischiose per il diritto penale, che sull’altare della sicurezza sociale (intesa più sul piano della rappresentazione psicologica che su quello fattuale) sacrifica fondamentali garanzie.

L’etica del giurista – che qui vale quanto la sua cattiva coscienza – vacilla dinanzi al tributo richiesto da questa politica di lotta contro il terrorismo, che stravolge i principi del diritto penale sui quali si fonda la nostra civiltà giuridica. È peraltro evidente che un atteggiamento di fermo rifiuto e di condanna delle scelte legislative si traduce in un isolamento ideologico e, a giudicare dalle reazioni diffuse nel corpo sociale, a livello internazionale, rende il penalista una *vox* (accademica) *clamans in deserto*.

8. (segue) e la funzione dell’Università.

Il problema, contro la nostra intenzione e contro lo scopo del presente contributo, è tale da portarci troppo lontano.

Certo, in difesa del penalista accademico potrebbe dirsi che l’incessante evoluzione del diritto lo costringe a inseguire le realtà normative, nel disperato e

spesso vano sforzo di mantenere nell'ordinamento giuridico quell'idea di sistema (di ordine!) la cui antitesi è rappresentata dal caos: le nuove fattispecie devono armonicamente combinarsi con quelle preesistenti, le aporie e le antinomie vanno il più possibile scongiurate, i conflitti tra norme e delle norme con i principi fondanti vanno risolti, perché il concetto di sistema richiede ordine e armonia.

Il grave pericolo che si annida in questo atteggiamento risiede in un'esasperazione del positivismo a discapito dei valori, in un'esaltazione dell'esegesi a detrimento dei "grandi temi" del diritto penale e della sua storia e, soprattutto, della sua funzione nella società odierna; ma, d'altra parte, il rischio contrapposto è costituito dall'isolamento della categoria dei penalisti.

Riflettendo in una più ampia prospettiva, Jacques Derrida ha scritto pagine di grande importanza che rivendicano all'Università il suo ruolo di "ultimo luogo di resistenza critica – e più che critica – a tutti i poteri di appropriazione dogmatici e ingiusti"⁶.

Nella visione del filosofo francese, "questo principio di resistenza incondizionata è un diritto che l'università stessa dovrebbe insieme riflettere, inventare e porre, e può farlo attraverso le facoltà di diritto oppure nell'ambito di nuovi studi umanistici capaci di lavorare su queste questioni di diritto (...). Conseguenza di questa tesi: in quanto incondizionata, una tale resistenza potrebbe opporre l'università a un gran numero di poteri: ai poteri statali (...), ai poteri economici (...), ai poteri mediatici, ideologici, religiosi e culturali ecc.; in breve, a tutti i poteri che limitano la democrazia a venire"⁷.

Questo riconoscimento del ruolo dell'Università porta con sé, tuttavia, il riconoscimento della sua inattualità: "A causa di questa invincibilità astratta e iperbolica, a causa della sua stessa impossibilità, questa incondizionatezza espone anche una debolezza o una vulnerabilità. Essa esibisce l'impotenza dell'università, la fragilità delle sue difese davanti a tutti i poteri che la comandano, la assediano e tentano di appropriarsene. In quanto estranea al potere, in quanto eterogenea al principio di potere, l'università è anche senza potere proprio" (⁸). E, al tempo stesso, questa situazione di debolezza dell'Università si traduce in una missione orientata verso "una sorta di principio di disobbedienza civile, o di dissidenza in nome di una legge superiore o di una giustizia del pensiero"⁹.

La funzione dell'Università risiede dunque nel suo ruolo; e tale ruolo è ciò che conferisce all'Università la sua ragion d'essere.

⁶ J. DERRIDA, *L'Université sans condition* (2001), trad. it. a cura di G. Berto, in J. Derrida – P.A. Rovatti, *L'università senza condizione*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2002, p. 12.

⁷ J. DERRIDA, *op. cit.*, p. 12 s.

⁸ J. DERRIDA, *op. cit.*, p. 15.

⁹ J. DERRIDA, *op. cit.*, p. 18.

9. La funzione come missione.

L'idea della "missione" è ricavabile anche dalle parole che noi comunemente utilizziamo nell'ambito accademico.

Il termine "professore" deriva dal latino *profiteri*, a sua volta composto da *pro* e *fateor*, che significa "dichiarare pubblicamente"¹⁰, cioè impegnare la propria responsabilità a votarsi a una causa, a dare testimonianza di essa. Allo stesso modo, e su un piano parallelo, "docente" deriva dal latino *docere*, la cui origine si riporta alla radice *dek*, attestata nelle aree greca, slava e indiana, che indica l'atto del "ricevere mentale", cioè dell'apprendimento¹¹.

Essere professore o docente significa dunque assumere l'impegno a divenire un esperto nella propria disciplina e così assumere titolo per trasmettere ad altri le proprie conoscenze. Ma è ovvio che questa trasmissione di conoscenze non è neutra: il verbo "educare" – esattamente come il tedesco *erziehen* – deriva dal latino *educere*, che significa "condurre fuori" e, a sua volta, *condurre* trae la propria radice da *dux*, cioè da "guida".

Il professore e il docente hanno dunque una propria missione e con essa dovrebbero sempre idealmente confrontarsi per accertare se, nella loro attività, stanno correttamente adempiendo alla funzione assunta.

10. Una *laudatio* di Silvia Tellenbach.

Le modeste riflessioni finora svolte sono state ispirate dalla persona di Silvia Tellenbach, alla quale il presente lavoro è dedicato.

Ho conosciuto la dott. Tellenbach nel 1982, allorché per la prima volta mi recai per un semestre di studio presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Freiburg i.B. e, da allora, ho con regolarità svolto periodi di ricerca in Istituto, avendo modo di stringere con lei un rapporto di amicizia.

Amicizia fondata, oltre che sull'empatia, su sentimenti di profonda stima e ammirazione per la sua grande cultura – non solo giuridica – e la sua raffinata sensibilità nei confronti dei problemi – non solo giuridici – delle aree geografiche rientranti nel suo *Landesreferat*. Sotto la sua sapiente e intelligente cura intere generazioni di penalisti provenienti dai "paesi arabi" si sono formate: nei confronti degli ospiti del Max-Planck-Institut la dott. Tellenbach è stata docente ai livelli più elevati e raffinati e altissimo è stato il contributo da lei prestato alla diffusione della cultura giuridica tedesca ed europea.

In sostanza, voglio dire che Silvia Tellenbach è una vera accademica, nel senso più nobile del termine.

¹⁰ Così G. DEVOTO, voce "Professore", in *Dizionario etimologico*, cit., p. 333.

¹¹ Così G. DEVOTO, voce "Docente", in *Dizionario etimologico*, cit., p. 137.